

Servizi del Gran Consiglio  
6501 Bellinzona

Il presente formulario  
è da inviare via e-mail  
[sgc@ti.ch](mailto:sgc@ti.ch)

## INTERPELLANZA

### Rispetto delle disposizioni cantonali e Polo sportivo e degli eventi (PSE)

**Presentata da: Giuseppe Sergi**

Cofirmatari: Pronzini

**Data: 12 settembre 2024**

#### **Motivazione riguardo l'interesse pubblico e l'urgenza** [cfr. art. 97 cpv. 1 ultima frase LGC]

Nelle ultime settimane, anche per ammissione del Municipio di Lugano, sono emersi dei cambiamenti nelle strutture sportive del PSE che hanno "svilito" il progetto iniziale, a partire dal quale anche il Cantone è intervenuto con un finanziamento di 16 milioni. Inoltre alcuni di questi cambiamenti del progetto iniziale sono stati accolti dagli uffici cantonali.

#### **Testo dell'interpellanza**

Il progetto di Polo Sportivo e degli eventi (PSE), approvato in votazione popolare, in seguito al referendum promosso dall'MPS, è ormai in fase realizzativa.

Ma questa fase è segnata da avvenimenti e notizie che fanno dubitare che la volontà popolare sia veramente rispettata; in particolare che il progetto che oggi viene realizzato (in ambito sportivo, ma non solo) corrisponda effettivamente a quanto presentato e promesso al momento della votazione.

Per quel che riguarda lo stadio di calcio, a fine maggio 2024 la stampa ha riportato l'informazione – suffragata dagli interventi del capo dicastero dello Sport della città di Lugano Roberto Badaracco – secondo la quale la proprietà del FC Lugano ha "chiesto" una modifica importante del progetto di Arena sportiva (stadio) facente parte del Polo Sportivo e degli Eventi (PSE) di Lugano. La modifica prevede, per assecondare maggiori spazi commerciali (settori VIP), di ridurre i posti a sedere dell'Arena Sportiva da 10'000 prospettati a circa 8'000-8'500 unità. Una riduzione pari al 15-20% dei posti progettati e accettati dagli aventi diritto di voto della Città di Lugano.

Il tema della sovradimensione dell'Arena sportiva era stato al centro dei dibattiti al momento della votazione; i referendisti ricordavano come il FCL, principale utilizzatore del nuovo futuro impianto, non riuscisse a mobilitare mediamente più di 3'000-3'500 spettatori nell'arco del campionato di Super League. Quell'argomento venne respinto dai sostenitori: oggi si fa parzialmente marcia indietro, pur rimanendo il nuovo stadio nettamente sovradimensionato.

Ma, proprio in questi ultimi tempi, sono emersi tutta una serie di interrogativi importanti relativi alla realizzazione dell'altra opera sportiva fondamentale: il Palazzetto dello Sport. È ormai sicuro e certificato, benché tenuto nascosta a tutti e tutte, che il committente privato – il gruppo HRS – e il Municipio di Lugano hanno deciso tutta una serie di modifiche per quanto riguarda il futuro Palazzetto dello Sport. Una vicenda che rivela una totale mancanza di rispetto non solo della volontà popolare, di investimenti pubblici di qualità; ma anche chiare infrazioni a leggi e regolamenti comunali e

cantionali. Il committente privato del PSE, il gruppo HRS Real Estate AG (HRE), ha deciso di trasfigurare il progetto accettato in votazione popolare. Si tratta di uno scadimento pesante dal punto di vista paesaggistico, urbanistico e delle qualità materiale di alcune componenti del PS. Ancora una volta, le autorità politiche – comunali e cantionali – hanno sostenuto spudoratamente gli interessi privati del gruppo HRS.

Nel corso di un incontro con la stampa, l'MPS ha presentato, in un documento qui consultabile: <https://mps-ti.ch/wp-content/uploads/2024/09/Modiche-PSE-9-2024.pdf>, un resoconto dettagliato dei cambiamenti subiti dal progetto Palazzetto dello Sport, alcuni – nel silenzio totale delle autorità comunali, avvenuti ancor prima della votazione popolare.

La questione riveste un interesse cantonale per due motivi. Prima di tutto poiché gli uffici cantionali sono intervenuti nelle procedure che hanno portato alle modifiche del progetto di Palazzetto dello sport, a nostro modo di vedere con contraddizioni palesi. In secondo luogo poiché il valore ambientale e paesaggistico del progetto era stato, tra gli altri, un elemento evocato al momento in cui il Gran Consiglio aveva deciso (primavera 2023) un sostegno cantonale al progetto PSE di ben 11 milioni.

Sulla scorta di quanto precede, chiediamo:

1. Come valuta il Consiglio di Stato, da un punto di vista politico e giuridico, che in corso di realizzazione il progetto venga modificato sugli aspetti urbanisti e architettonici caratteristici già sottoposti all'approvazione dei cittadini nell'ambito di uno specifico referendum comunale?
2. Come valuta il Consiglio di Stato la scelta unilaterale che porterebbe alla riduzione dei posti a sedere dell'Arena Sportiva (stadio) da 10'000 a 8-8'500? In particolare, questo intervento a posteriori non costituirebbe una modifica di peso che il Gran Consiglio avrebbe dovuto conoscere al fine di decidere con cognizione di causa la concessione di ben 11 milioni di franchi a fondo perso per il PSE?
3. Più in generale, è prassi normale stanziare milioni di franchi per progetti che poi vengono modificati sostanzialmente non per ragioni oggettive e imperative, ma per soddisfare gli interessi della committenza privata e/o della proprietà di una società sportiva? Non dovrebbe il Cantone, visti i finanziamenti concessi, curarsi che la realizzazione di questi progetti sia conforme a quelli presentati al momento della richiesta di sostegno finanziario?
4. In merito al Palazzetto dello Sport, come valuta il Consiglio di Stato il cambiamento profondo deciso dalla committenza privata, con l'accordo del Municipio di Lugano?
5. Come valuta, da un punto di vista architettonico-urbanistico, l'evoluzione del progetto del rispetto anche alla coerenza dell'Arena Sportiva e del Palazzetto dello Sport? Da spazio aperto luminoso e naturale, a una scatola chiusa, a un sarcofago?
6. Con questa pesante modifica, le direttive dell'Ufficio Federale dello Sport non saranno più rispettate. Per il Consiglio di Stato ciò non costituisce un problema? Se sì, come intende agire per farle rispettare?
7. La modifica contravviene anche il Regolamento sull'igiene del suolo e dell'abitato, quale emanazione della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (LSan), in particolare l'articolo 10 che recita: «gli edifici destinati ad uso collettivo o pubblico (...) devono, oltre alle condizioni generali richieste per tutte le case d'abitazione, soddisfare alle seguenti esigenze: (...) b) ventilazione e luce naturali attraverso finestre sufficientemente ampie». Il successivo articolo 12 prevede che «il permesso di abitabilità, di competenza municipale, dev'essere accordato solo se lo stabile è conforme alle norme della legge sanitaria, del presente regolamento, della legge edilizia e del regolamento edilizio comunale». Il Palazzetto dello Sport con la modifica pubblicata non avrà più "finestre sufficientemente ampie", infrangendo la LSan. Come intende, il Consiglio di Stato, ristabilire il rispetto della LSan? Se questo manca, il Municipio di Lugano non può accordare il permesso di abitabilità. Come si intende intervenire su questo fronte?

8. La variante della domanda di costruzione non riporta l'indicazione esatta del materiale delle nuove facciate del Palazzetto dello Sport. È un modo di procedere legale? La domanda di costruzione può essere considerata valida?
9. Sul lato nord, il Palazzetto dello Sport si interfaccia con l'Ex-Termica, cioè un bene culturale protetto a livello locale secondo la Legge sulla protezione dei beni culturali. Tale protezione è pure ribadita dal Piano regolatore intercomunale Nuovo Quartiere Cornaredo (PR NQC). I progettisti avevano ottenuto una deroga rispetto alla distanza abituale di 12 metri fra edifici, così come previsto dal PR NQC, portandola a 9 metri. Nella variante pubblicata il 2 gennaio 2023 la distanza fra la via di fuga del Palazzetto e l'Ex-Termica è stata illegalmente ridotta a 6,8 metri. Qual è la posizione del Consiglio di Stato in merito a questa evidente infrazione? Come agirà per riportare la distanza ai 9 metri concessi in precedenza?
10. La nuova variante prevede in seno al Palazzetto dello Sport la realizzazione – anche questa tenuta nascosta agli aventi diritto di voto luganesi – di un terzo livello destinato alle aree VIP e agli uffici per le varie associazioni sportive, in estensione degli spazi amministrativi del Dicastero Sport. Questo “spazio VIP”, in quanto novità strutturale e architettonica, è stato verificato ex novo dal punto di vista ingegneristico, per rispettare la sicurezza futura degli utenti?
11. Secondo le direttive dell'Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio (AICAA) in materia di “Vie di fuga e di soccorso”, per i locali a grande concentrazione di persone in una fila accessibile da due parti non ci possono essere più di 32 posti a sedere. Norma ripresa tale e quale anche nella Domanda di costruzione del Palazzetto dello Sport PS / Relazione tecnica antincendio del 18 dicembre 2020. Nella variante del Palazzetto dello Sport pubblicata il 2 gennaio 2023, sono riportate file di 40 posti a sedere nelle tribune longitudinali. Non sono dunque rispettate le norme antincendio e, dunque, la sicurezza di utenti e spettatori. Il Consiglio di Stato ritiene questa situazione accettabile conforme alla legge? In caso di incidenti quali sarebbero le ricadute in termini di responsabilità di fronte a questa inadempienza?
12. Qual è il giudizio del Consiglio di Stato sul rapporto redatto dalla Commissione del paesaggio in merito alla domanda di modifica del progetto del Palazzetto dello Sport?
13. Perché la chiara bocciatura di tale modifica da parte della Commissione del paesaggio è stata di fatto ignorata dall' Ufficio cantonale della natura e del paesaggio?
14. Quest'ultimo, per giustificare la sua scelta e sdoganare le modifiche richieste ha scritto che queste ultime risponderebbero «a mutate e non sufficientemente soppesate necessità legate alle attività sportive di carattere professionistico che vi si svolgono al suo interno (attività che necessitano privacy durante gli allenamenti e controllo totale della luce durante le partite) e ad imposizioni della Polizia, atte a contrastare le problematiche legate al tifo violento». Come valuta il Consiglio di Stato questi motivi invocati dall'Ufficio in questione?
15. L'Arena Sportiva presenta la stessa situazione di trasparenza (grandi vetrate). Perché in questo caso non si applicano i “motivi” invocati di privacy e di “controllo totale della luce durante le partite”?
16. Nel progetto di Palazzetto dello Sport con le vetrate (progetto sottoposto in votazione) era previsto, ovviamente, un sistema di tende per l'oscuramento e l'antiabbagliamento? Non sono quindi da ritenere pretestuose le motivazioni addotte dall'Ufficio cantonale della natura e del paesaggio?
17. Le imposizioni della Polizia, atte a contrastare le problematiche legate al tifo violento, non esistono per l'Arena Sportiva?
18. Quali sono, negli ultimi anni, i casi di “problematiche legate al tifo violento” registrati fra gli sport che saranno ospitati nel Palazzetto dello Sport, in particolare la pallacanestro, la pallavolo, la ginnastica artistica e il ping pong?
19. Il Consiglio di Stato può mettere a disposizione del Parlamento una copia delle “imposizioni della Polizia” che hanno giustificato l'accettazione da parte dell'Ufficio cantonale della natura e del paesaggio delle modifiche del Palazzetto dello Sport?